MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI - DIV. VIII

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 23 giugno 1997 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alla presenza della dr.ssa Maria Giovanna Fragiacomo, si sono incontrate formalmente convocate le parti sociali interessate alla situazione occupazionale della KODAK spa che ha avviato la procedura di licenziamenti collettivi per riduzione di personale, ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 223/91.

Sono presenti:

· per l'Azienda: la sig.ra Susy Tasti, il dr. Giovanni Santamaria, il dr. Ernesto Cervini;
· per la Confcommercio: il dr. Lazzarelli
· per le OO.SS.
FILCAMS-CGIL: il sig. Piero Marconi
FISASCAT-CISL: il sig. Salvatore Falcone
UILTuCS-UIL: il sig. Antonio Vargiu

e alcune rappresentanze dei lavoratori.

Premesso che:

· la KODAK spa opera nel settore del commercio di materiale fotografico ed ha punti vendita dislocati in varie regioni;
· la società è stata colpita da una grave crisi economica, dovuta ad una concorrenza sempre più sostenuta, che rende indispensabile una ristrutturazione con misure finalizzate a migliorare la tenuta sul mercato;
· in data 31.12.1996 l'azienda ha proceduto alla cessione di un ramo d'azienda con il seguente passaggio di 157 unità alla DANKA IMAGING spa;
· la società, in considerazione di quanto sopra ha avviato la procedura per il licenziamento di n. 37 lavoratori strutturalmente esuberanti nei vari uffici nazionali.

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:
· gli esuberi sono confermati nella misura di 37 unità;
· la società corrisponderà, in aggiunta a tutte le legali competenze di fine rapporto, un incentivo all'esodo pari a:
- 12 mensilità nette corrispondenti alla retribuzione di fatto percepita al 31 gennaio 1997, per operai e impiegati;
- 14 mensilità nette percepite in suddetta data dai primi livelli e dai quadri;
- tali importi sono aumentati del 50% per gli aventi diritto alla pensione di vecchiaia con meno di 30 anni di contribuzione;
· una mensilità netta pari all'ammontare della retribuzione di fatto percepita al 31 gennaio 1997 per ogni 2 mesi di permanenza in mobilità per ciascun lavoratore.

· l'incentivo all'esodo verrà corrisposto ai lavoratori che rinunceranno all'impugnazione del provvedimento con verbale da sottoscrivere presso gli uffici del lavoro interessati o in alternativa innanzi alle Commissioni sindacali delle Ascom;
· la data di cessazione del rapporto di lavoro è fissata con il completamento della procedura di mobilità in atto, anche oltre i 120 giorni previsti dalla legge, ai sensi dell'art. 8, comma 4, 236/93;
· le misure adottate hanno lo scopo di contribuire ad ottimizzare la dimensione e la tipologia delle professionalità richieste dal mercato e hanno preso in considerazione, anche la rotazione interna, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'azienda già dichiarate nella procedura di avviamento dei licenziamenti dal 14.4.'97;
· le parti individuano come criterio di scelta dei lavoratori in esubero quello delle esigenze tecnico produttive, privilegiando le adesioni volontarie al piano sociale proposto dall'azienda.
Con il presente verbale la procedura di cui alla legge 223/91 si intende esperita ed esaurita.

Letto, confermato e sottoscritto.